

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI DEL.n.7 della seduta del Collegio dei Docenti del 20 dicembre 2017 (Unanimità)

Premesse

- ✓ Ai sensi
 - dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 275/99 (Regolamento dell'Autonomia che prevede per le istituzioni scolastiche la necessità di individuare "le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale");
 - del Decreto legge n. 80 del 3 Ottobre 2007;
 - dell'O.M. n. 92 del 5 novembre 2007;
 - del D.P.R. n.122 del 22 Giugno 2009;

- ✓ RITIENE NECESSARIO -assicurare a docenti e utenza le più ampie condizioni di trasparenza - ricercare la maggiore omogeneità e condivisione degli strumenti e delle modalità della valutazione.

La valutazione è :

- a) espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
- b) ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
- c) concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

Il fine principale della valutazione è di fornire agli studenti uno strumento utile a misurare le proprie prestazioni durante le varie fasi del processo di apprendimento, acquistando consapevolezza sia delle difficoltà incontrate, sia dei progressi compiuti. Per questo essa deve rispondere a requisiti precisi di chiarezza e trasparenza.

Nella pratica l' insegnante si impegna a:

- garantire un numero di ore di lezione / esercitazione/consolidamento sufficiente e a predisporre verifiche calibrate per argomento difficoltà e tempi (es: se trimestre o quadrimestre o pentamestre)
- comunicare per ogni tipo di prova che cosa intende verificare (conoscenze, abilità, ecc.) e in base a quali parametri;
- motivare puntualmente il voto in relazione ai parametri suddetti e consegnare le verifiche **entro** i tempi stabiliti (**di norma 15 gg.**)

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare **omogeneità, equità e trasparenza** della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento.

Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

- Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, **il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate.**
- Sarà cura del consiglio di classe procedere ad un'analisi attenta dei **bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline.** Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
- L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è **portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati.** Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
- Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, **gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie.**

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI DEL I QUADRIMESTRE / TRIMESTRE

1. Ogni docente **propone** al Consiglio di Classe la propria valutazione disciplinare formulata mediante un **voto unico ed espressa in decimi** che tiene conto:
 - di una **pluralità di prove** di verifica riconducibili a **diverse tipologie**, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti e nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti;
 - del **grado di impegno, interesse e partecipazione** mostrati dallo studente
 - degli altri fattori concorrenti alla valutazione periodica, concordati dal C.d.C nella formulazione della programmazione dell'attività educativa e didattica;

In ogni caso il voto finale proposto al Consiglio di Classe non sarà la semplice risultanza di una media aritmetica dei voti conseguiti nelle singole prove, ma una valutazione della qualità dell'apprendimento, anche in rapporto ai livelli di partenza.

Nel processo di valutazione, il docente adotta i criteri comuni di corrispondenza tra voti e livelli di misurazione degli obiettivi definiti dal C. d. C in sede di programmazione delle attività educative e didattiche.

2. Il Consiglio di Classe, collegialmente:
 - **delibera, a maggioranza o all'unanimità, i voti da assegnare a ciascun alunno in ogni disciplina; nel caso il Consiglio deliberi un voto diverso da quello proposto dal docente ne sarà formalizzata la motivazione;**
 - in presenza di insufficienze, procede ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline e delibera gli interventi di recupero più appropriati;
 - attribuisce la valutazione del comportamento tenuto conto dei seguenti indicatori generali:
 - rispetto del Regolamento di istituto;
 - comportamento responsabile (nei confronti di cose e persone);
 - frequenza e puntualità applicando la griglia deliberata dal CD e pubblicata sul sito dell'istituto;
3. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie.
5. La valutazione degli alunni con disabilità e /o con bisogni educativi speciali è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato.
6. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti tengono conto delle specifiche situazioni soggettive e delle strategie metodologiche e didattiche individuate nel piano educativo didattico personalizzato.
7. Per gli alunni stranieri di prima alfabetizzazione, la valutazione e la verifica degli apprendimenti assumono un carattere prevalentemente formativo che tiene conto della motivazione, dell'impegno e dei progressi nello svolgimento del piano individualizzato concordato dal C. d.C.
8. Il Dirigente Scolastico promuove le attività di recupero, presiede gli scrutini ed è responsabile dell'omogeneità delle procedure e del controllo.

Fanno parte integrante della Delibera gli Allegati :

Decreto legge n. 80 del 3 Ottobre 2007,
O.M. n. 92 del 5 novembre 2007,
D.P.R. n.122 del 22 Giugno 2009,

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107*”. Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015.

Oggetto e finalità della valutazione (art. 1).

È significativo il diverso esordio dei due testi a confronto l’oggetto della valutazione.

D.P.R. n. 122/2009	Schema di decreto legislativo
Art. 1, c. 3. <i>La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.</i>	Art. 1, c. 1. <i>La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento (...) ha essenzialmente finalità formativa</i>

Il comportamento non rientra, in prima battuta, nell’oggetto della valutazione (bisogna scendere al c. 3 per ritrovarlo); inoltre la valutazione è definita “**essenzialmente formativa**”.

Rimangono inalterati, pur con accenti diversi, sia il richiamo alla coerenza con l’**Offerta formativa delle istituzioni scolastiche**, chiamate alla personalizzazione dei percorsi delineati dalle Indicazioni Nazionali, sia il **riconoscimento della competenza del collegio dei docenti** a definire criteri e modalità dell’azione valutativa. Rimane pure inalterata l’affermazione di principio che gli **alunni con cittadinanza non italiana** sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione: ammissione dei candidati e attribuzione del credito scolastico (artt. 15-17)

Le **condizioni per l’ammissione all’esame** di Stato sono quattro:

- a. **frequenza** per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b. partecipazione durante l’ultimo anno di corso alle prove **INVALSI**;
- c. svolgimento dell’attività di **alternanza scuola-lavoro** nel secondo biennio e nell’ultimo anno;
- d. **votazione media** non inferiore ai **sei decimi** compreso il voto di comportamento.

Quest’ultima norma è l’esplicita sconfessione di quanto previsto dall’attuale Regolamento per la valutazione (art. 6, c. 1) che chiede la sufficienza in tutte le singole discipline e non nella loro media. Aumenterà il peso del **credito scolastico**: da 25 a 40 punti.

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo (artt. 18-23)

Anche per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo la bozza prevede una semplificazione: **le prove scritte sono due**, a carattere nazionale, seguite da un **colloquio**.

Viene abolita la terza prova, che prevede, fino ad oggi, una ricognizione multidisciplinare delle competenze dello studente, includendo, tra l’altro, anche l’*“accertamento della conoscenza della lingua straniera”* (D.M. n. 429/2000, art. 4).

La prima prova scritta rimane l’italiano; la **seconda prova**, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più **discipline caratterizzanti il corso di**

studio. Nell'istruzione professionale la seconda prova è prevista di carattere pratico, per accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.

Sembra cambiare anche l'**impostazione del colloquio**. Mentre, allo stato attuale, il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal candidato, la nuova formulazione prevede che sia la commissione a *proporre al candidato di analizzare* testi, esperienze, problemi ecc.

Ancora, l'**esperienza di alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente oggetto di esposizione sotto forma di "una breve relazione e/o un elaborato multimediale"**.

Il voto finale complessivo rimane in centesimi, come risultato della somma dei punti così attribuiti:

- massimo **20 punti per la valutazione di ciascuno scritto e del colloquio** (massimo 20 x 3);
- massimo **40 punti di credito scolastico**

Rimane la possibilità che la commissione all'unanimità attribuisca la **lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di **100 punti** senza fruire di integrazioni del punteggio.

Per gli studenti con disabilità o con DSA rimangono le disposizioni oggi vigenti.

Prove nazionali Invalsi (art. 21)

Sono previste per gli studenti dell'ultimo anno per italiano, matematica e inglese. L'esito di tali prove è valorizzato in una specifica sezione all'interno del "**curriculum dello studente**" (istituito dalla legge n. 107/2015, art. 1, c. 28).

Diploma finale e curriculum dello studente (art. 23)

Il diploma finale attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi nonché il punteggio ottenuto. Vi è allegato il "curriculum dello studente" (il modello sarà fornito dal ministero), in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

Vi saranno indicati altresì:

- i livelli di apprendimento conseguiti nella prove Invalsi;
- le attività svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro